Contratto per l'affidamento di "Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati)" - (servizi analoghi in ripetizione dei servizi prestati in esecuzione del contratto del 21 dicembre 2022, rep. MLPS n. 329/2022, CIG 9310868357, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. 36/2023) CIG B446B039F0 – CUP I81C24000110001

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di dicembre, tra le parti:

- dott.ssa [redacted], nata a [redacted], Direttore Generale della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche d'integrazione, domiciliata per la carica presso la citata sede ministeriale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, codice fiscale 80237250586 (nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Amministrazione");

- dott. [redacted], nato a [redacted], domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza dei poteri di legge e di statuto, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Laboratorio per lo Sviluppo Economico Regionale (in breve LaSER) S.r.l., con sede legale in Roma, [redacted], iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A. di Roma, in data 31 luglio 2009, con numero di iscrizione coincidente con codice fiscale e P.IVA 10580381001, REA n.1241587, con capitale sociale deliberato e sottoscritto pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) (di seguito, nel contesto del

presente atto indicato per brevità anche come "Impresa").

PREMESSO

- che con contratto stipulato in data 21.12.2022, a seguito di pubblica gara, CIG 9310868357, registrato al n. 329/2022, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione – ha affidato alla società LaSER S.r.l., (P.IVA 10580381001), lo svolgimento di servizio di Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati).;

b) che le attività oggetto del su individuato contratto, della durata di ventiquattro mesi, perverranno a conclusione in data 21.12.2024;

c) che il fabbisogno di supporto servito dal suddetto contratto permane in capo alla Direzione Generale anche per il periodo a venire;

d) che negli atti della procedura di gara aperta da cui deriva il contratto suindicato, CIG 9310868357, l'Amministrazione ha formulato apposita riserva (cfr. paragrafo 7 del capitolato, paragrafo 3.2 del disciplinare e art. 4 dello schema di contratto, nonché del contratto effettivamente sottoscritto) di provvedere, nel corso del triennio successivo alla stipula del contratto, all'affidamento al medesimo prestatore di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto detto, per un importo non superiore a quello di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

e) risulta per quanto sopra consentito e rispondente all'esigenza dell'Amministrazione procedere, in esercizio della predetta riserva formulata negli atti di gara (secondo quanto più precisamente indicato nella Determina a

contrarre adottata dall'Amministrazione con Decreto direttoriale n. 96 del 14/11/2024 dalla quale trae causa il presente atto) all'espletamento di procedura negoziata volta all'affidamento, in favore del medesimo operatore economico affidatario del primo contratto sopra individuato, di nuovo incarico contrattuale avente ad oggetto lo svolgimento di servizi analoghi a quelli già prestati in esecuzione del primo contratto, conformi al progetto a base di gara originario, secondo le attuali linee di fabbisogno specifico individuate nel Progetto di acquisizione allegato al presente provvedimento;

VISTI

- gli atti della procedura espletata (CIG B446B039F0 – CUP I81C24000110001), in conformità alla determina a contrarre di cui sopra, sulla Piattaforma Certificata Consip "AcquistinretePA", e in particolare la lettera d'invito (generata da sistema), il disciplinare, il capitolato, lo schema di contratto e l'offerta tecnico-economica (corredata della prescritta documentazione amministrativa) prodotta dalla impresa invitata a partecipare;

- l'aggiudicazione della procedura, disposta dall'Amministrazione con Decreto direttoriale n. 134 del 17/12/2024, previa effettuazione delle verifiche di legge, in favore del predetto operatore economico, per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.216.240,00 (unmilioneduecentosedicimiladuecentoquaranta/00) oltre IVA come per legge;

- la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto successivamente presentata dalla suindicata Impresa e la documentazione attestante l'intervenuta costituzione della cauzione definitiva, rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, secondo i termini di cui all'art. 10 del presente contratto;

RITENUTO

- che occorre quindi procedere alla sottoscrizione di apposito contratto di affidamento, secondo i termini tutti risultanti dalla suindicata procedura espletata;

Tanto premesso, visto e ritenuto, le Parti individuate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 - NORME E CLAUSOLE REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Impresa;

dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale di specifico riferimento delle Amministrazioni centrali dello Stato;

dalle disposizioni quivi richiamate del contratto sottoscritto dalle Parti in data 21/12/2022, CIG 9310868357, in premessa meglio individuato;

dalle previsioni del capitolato tecnico della procedura (CIG B446B039F0) in relazione al quale è stata dall'Impresa presentata, tramite piattaforma Consip, l'offerta tecnico e l'offerta economica per lo svolgimento dei servizi analoghi in affidamento con il presente contratto, nonché dalle previsioni delle offerte tecnica ed economica dette (atti tutti costituenti parte integrante del presente contratto, se pure allo stesso non materialmente allegati);

dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate, con efficacia sui contratti in corso, in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di legge è la Dott.ssa [redacted], Dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Direttore dell'esecuzione del Contratto ai sensi di legge è il Dott. [redacted], Dirigente delle Divisione II della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

ARTICOLO 3 - *OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO*

In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, nei confronti dell'Amministrazione che come rappresentata accetta, tutto quanto previsto nel capitolato descrittivo e prestazionale e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Le modalità di erogazione del servizio affidato, di ordine organizzativo e metodologico, sono quelle già stabilite per il rapporto regolato dal predetto contratto del 21 dicembre 2022, con le specificazioni definite all'interno del capitolato della procedura negoziata svolta e dalla relativa offerta tecnico-economica presentata dall'Impresa.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente ivi menzionati, ma comunque logicamente necessari al perseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

L'Impresa assume a suo completo carico il personale, la strumentazione e la fornitura del materiale consumabile occorrente per le attività affidate in appalto, ed

in genere qualsiasi mezzo necessario alla perfetta esecuzione del servizio, secondo le modalità previste dal presente contratto e dai suoi allegati.

Con la stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga quindi irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli atti su richiamati.

ARTICOLO 4 - *DURATA DEL RAPPORTO*

Il contratto in affidamento, che avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, sarà eseguibile a decorrere dalla data di comunicazione all'Impresa dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte degli organi competenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

ARTICOLO 5 - *MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI*

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto concordato col presente contratto tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Amministrazione presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Amministrazione, al quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà dell'Amministrazione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che dovessero risultare in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Amministrazione.

I nominativi delle figure professionali individuate verranno trasmessi dall'Operatore affidatario, al più tardi, entro i primi 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla stipula del presente contratto unitamente ai relativi curricula, sottoscritti dalle risorse medesime e corredati di copia di documento di identità (o altrimenti sottoscritti in forma digitale).

Resta inteso che l'Impresa non potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 6 - *PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ*

L'affidatario del contratto dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di eseguibilità del contratto indicata al precedente art. 4, un Piano di attività Generale di Lavoro di livello esecutivo che, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, illustrerà nello specifico gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse umane a disposizione. Tale piano varrà come riferimento per ogni verifica di corrispondenza, efficacia ed efficienza del servizio fornito.

Tale Piano, ogni qualvolta vengano registrati scostamenti o variazioni significative (o comunque su richiesta dell'Amministrazione), verrà tempestivamente presentato in forma aggiornata dall'Impresa.

Le attività svolte dovranno essere descritte da parte dell'Operatore affidatario, con cadenza trimestrale, distintamente per ciascuna Linea di servizio, in apposite relazioni di avanzamento lavori. Seguirà una relazione finale, descrittiva delle attività poste in essere nel residuo periodo di servizio, anche riepilogativa di tutti gli interventi e gli impegni posti in essere nel corso dell'intera durata del rapporto.

Tali relazioni dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel Piano di attività generale di lavoro, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

Nelle stesse relazioni dovrà essere analiticamente indicato il volume di impegno, in termini di giornate lavoro, registrati per ciascun componente del gruppo di lavoro, sempre distintamente per ciascuna Linea di servizio.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque

tutta la documentazione che la Direzione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

ARTICOLO 7 - *CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI*

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in euro 1.216.240,00 (unmilioneduecentosedicimiladuecentoquaranta/00) oltre IVA come per legge.

Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Impresa si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall'offerta economica di gara.

Il corrispettivo contrattuale suindicato verrà liquidato con cadenza trimestrale, in ragione - previa le verifiche del caso - delle attestazioni fornite nelle relazioni di cui all'articolo precedente.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero a adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Ai sensi di legge, all'importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento.

Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Impresa, previo esperimento, da parte dell'Amministrazione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

a) alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della rispondenza e adeguatezza di ciascuna componente dei servizi ed output forniti rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto;

b) all'approvazione, da parte dell'Amministrazione, dei report di cui all'articolo precedente.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa *tranche* di pagamento, sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004, recante "*Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA.*" e dal d.lgs. n. 82 del 2005 recante "*Codice dell'amministrazione digitale.*" (e dai successivi decreti attuativi).

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010 recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia."*.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata a/r (o via PEC) - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

I relativi mandati di pagamento verranno emessi dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Amministrazione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.

La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 8 - *PENALI CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO*

Salvo ogni altro rimedio, ricorrendone i presupposti, l'Amministrazione potrà applicare le penali di seguito stabilite.

Con riferimento alle scadenze previste per la presentazione del piano di lavoro generale o per la versione aggiornata del medesimo, o alle scadenze previste nel piano di lavoro approvato o nei documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni), per ogni giorno solare di ritardo, nella consegna dei documenti sopra detti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nel Piano di lavoro approvato (o negli ulteriori documenti concordati), l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione

delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine di gg. 8 (otto) dalla ricezione della contestazione, potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo di aggiudicazione. La presentazione del Piano (o suo aggiornamento) o di prodotti obiettivamente carenti o inadeguati verrà assimilata alla mancata presentazione dei medesimi.

In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato all'operatore un termine per la regolarizzazione / integrazione dei prodotti forniti (non superiore a dieci giorni), trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.

Ai sensi di legge l'entità delle penali non potrà comunque superare il 10 (dieci) % dell'ammontare netto contrattuale.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione dei pagamenti, potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la

facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento stesso, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte dell'Amministrazione della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 9 - *SUBAPPALTO*

L'impresa, non ha effettuato in sede di offerta, alcuna riserva di subappalto.

ARTICOLO 10 - *CAUZIONE DEFINITIVA*

Viene dato atto che a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni,

l'Impresa, ha costituito un deposito cauzionale di € 48.649,60 euro (quarantottomilaseicentoquarantanove/60), in base a documentazione che l'Amministrazione dichiara di conoscere e di aver acquisito, mediante polizza fidejussoria n. 202741534 accesa in data 23/12/2024 presso UnipolSai Assicurazioni, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 - *PROPRIETÀ DEI PRODOTTI*

L'Amministrazione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti, documenti, beni materiali ed immateriali, realizzati in esecuzione del presente contratto, che in nessun caso potranno essere autonomamente diffusi o reimpiegati dall'Impresa.

ARTICOLO 12 - *BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE*

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 13 - *OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI*

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

A quest'ultimo effetto, l'Impresa viene nominata responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa Impresa acquisiti in funzione dell'espletamento del servizio, giusto separato accordo sottoscritto contestualmente al presente atto.

ARTICOLO 14 - *OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'*

L'Impresa è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dall'Amministrazione.

ARTICOLO 15 - *RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO*

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,

previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 16 - *RESPONSABILITÀ PER DANNI*

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Amministrazione, al personale, ai consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Amministrazione stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di attuazione e controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.

ARTICOLO 17 - *CONTROVERSIE*

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente

sarà quello di Roma.

ARTICOLO 18 - *PATTO DI INTEGRITA'*

Le condizioni del patto di integrità riportate nell'allegato 3 del Disciplinare di gara e già oggetto di accettazione, in fase di offerta, da parte dell'Impresa, costituiscono parte integrante del presente contratto, nel quale dunque si intendono riportate e trascritte.

ARTICOLO 19 - *ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI*

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Impresa è tenuta a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Tenuto conto del valore del presente contratto, lo stesso sconta un'imposta di bollo di importo pari ad € 250,000 (euro duecentocinquanta/00), già assolta dall'Impresa (secondo documentazione previamente rimessa all'Amministrazione).

ART. 20 - *VERIFICHE ANTIMAFIA*

Nelle more del rilascio dell'informazione antimafia relativa all'Impresa ai sensi dell'art.91, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, richiesta dall'Amministrazione in data 04 dicembre 2024, tenuto conto dell'urgenza di procedere all'attivazione dei servizi oggetto del contratto, le parti convengono espressamente e di comune accordo di procedere alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 159/2011, espressa ex art. 1456 c.c..

Nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico della Società medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Amministrazione recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 citato.

* * *

Il presente atto si compone di n. 18 (diciotto) facciate e di n. 12 (dodici) righe della ventesima facciata.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

PER L'AMMINISTRAZIONE

[redacted])

PER L'IMPRESA

(dott. [redacted])